

**SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO, VERIFICA ED ANALISI
DELL'ACQUA SANITARIA PRESSO GLI EDIFICI DELL'ISTITUTO
ONCOLOGICO VENETO**

CAPITOLATO SPECIALE

1. FINALITA' ED OGGETTO DELL'APPALTO

L'Istituto Oncologico Veneto intende aggiornare ed adeguare le attività rivolte alla prevenzione e controllo della legionellosi, secondo quanto disposto dalla Linee Guida nazionali pubblicate dal Ministero della Salute e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 2015, di cui Deliberazione della Giunta Regionale n. 1250 del 28 settembre 2015.

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di campionamento ed analisi acqua sanitaria impianto idrico ai fini del controllo presenza legionella.

2. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI TECNICHE

Si tratta di eseguire Campionamenti ed Analisi di campioni per la ricerca della Legionella secondo le "Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi".

La frequenza dei campionamenti è indicata in base alla valutazione interna del rischio che prevede campionamenti trimestrali nelle aree ad alto rischio e campionamenti semestrali nelle aree a rischio ridotto e aumentato.

Gli interventi dovranno essere eseguiti in orario diurno dalle h 8.00 alle h 19.30 da lunedì a venerdì, nelle date concordate dal referente della ditta con la Direzione Medica e/o l'Ufficio Tecnico dell'Istituto Oncologico Veneto.

In caso di necessità di analisi urgenti la ditta dovrà intervenire entro 24 ore dalla richiesta.

Alla fine di ogni intervento dovrà essere redatta apposita relazione tecnica da rilasciare alla referente della Direzione Medica presente al momento del campionamento.

L'esito delle analisi deve giungere entro 10 giorni dall'effettuazione del prelievo alla Direzione Medica/ Rischio clinico tramite email.

I campionamenti dovranno essere eseguiti presso le seguenti sedi IOV:

- **Ospedale Busonera – via Gattamelata, 64 – Padova,**
- **Edificio Radioterapia IOV – via Giustiniani, 2 – Padova**
- **Edificio Radioterapia IOV (Schiavonia) – via Albere, 30 – Monselice (Pd)**

Di seguito la tipologia ed il numero di campionamenti richiesti annualmente:

- 1) Controllo della legionellosi (conta legionella spp.): prelievo su acqua calda e controlli chimico fisici (Temperatura, PH, cloro libero):**
 - 100 prelievi annui.
- 2) Controllo della legionellosi (conta legionella spp.): prelievo su acqua fredda:**
 - 30 prelievi annui.
- 3) Controlli microbiologici su acqua fredda (per valutazione della potabilità in base al D.Lgs 31/2001)**
 - 20 prelievi annui.
 - 30 prelievi possibili per casi di cluster epidemiologici non prevedibili.

Si evidenzia che, per quanto riguarda le analisi microbiologiche, si richiede la ricerca di:

- Microrganismi vitali (conta delle colonie a 36°C) UFC/ml 63 49 - 80 UNI EN ISO 6222:2001, Microrganismi vitali (conta delle colonie a 22°C) UFC/ml UNI EN ISO 6222:2001;
- Conta Escherichia coli UFC/100 ml UNI EN ISO 9308-1:2017, Conta batteri coliformi UFC/100 ml UNI EN ISO 9308- 1:2017, Conta Enterococchi intestinali UFC/100 ml UNI EN ISO 7899-2:2003, Conta Pseudomonas aeruginosa UFC/250 ml UNI EN ISO 16266:2008;

IOV-IRCSS si riserva di richiedere ulteriori analisi qualora, a seguito di riscontri di microrganismi alert, la Direzione Medica ritenesse opportuno l'esecuzione di campionamenti di altro genere.

I campionamenti devono essere effettuati secondo le modalità contenute nelle linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi-2015.

Il personale della ditta addetto al prelievo dei campioni non deve appartenere ad una categoria a rischio (persone che sono sottoposte a trattamento con corticosteroidi, che abbiano affezioni croniche a carico dell'apparato respiratorio, diabetici, ecc.) ed è raccomandato che:

- indossi quando necessario (ad es. in campionamenti in cui non è possibile lo spegnimento di torri di raffreddamento che determinano, nei confronti del campionatore, un'esposizione a rischio) dispositivi di protezione individuale;
- minimizzi la formazione di aerosol facendo scorrere l'acqua delicatamente dall'erogatore oggetto del campionamento;
- eviti l'esposizione ad aerosol.

Modalità di prelievo

Acqua calda

Il volume consigliabile è di almeno 1 litro. Per la ricerca di Legionella, in condizioni di utilizzo comune (ossia un campione istantaneo per simulare l'eventuale esposizione da parte di un utente), prelevare senza flambare o disinfettare al punto di sbocco e senza far scorrere precedentemente l'acqua e misurare la temperatura.

Acqua fredda

Per la ricerca di Legionella in condizioni di utilizzo comune prelevare senza flambare o disinfettare al punto di sbocco e senza far scorrere precedentemente l'acqua e misurare la temperatura ponendo il termometro al centro del flusso. Quindi prelevare il campione. Per la ricerca di Legionella nell'acqua all'interno dell'impianto di acqua fredda il campione si può prelevare seguendo quanto è stato descritto per l'acqua calda. Se la temperatura dell'acqua nell'impianto è $\leq 20^{\circ}\text{C}$ il numero di campioni può essere ridotto.

I campioni prelevati devono essere consegnati subito affinché l'analisi possa essere iniziata preferibilmente entro le 24 ore dal prelievo e trasportati a temperatura ambiente, al riparo dalla luce, avendo cura di separare i campioni di acqua calda da quelli di acqua fredda. Trascorse le 24 ore i campioni devono essere conservati necessariamente $+5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ e successivamente trasportati in un contenitore in grado di mantenere tale temperatura e consegnati in tempo utile affinché l'analisi venga iniziata il più presto possibile e comunque non oltre i 4 giorni dal prelievo.

I laboratori specialistici devono operare in conformità alla norma UNI/ EN ISO/IEC 17025 ed il metodo adottato deve essere in conformità alla norma UNI EN ISO 11731/2017 "Water quality. enumeration of legionella"

3. CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che sarà nominato dall'Istituto ai sensi dell'art. 101 del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale attesterà la regolare esecuzione del servizio, trasmettendola al Rup al fine dell'adozione del certificato di regolare esecuzione.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verificherà la corretta modalità di prelievo e gestione dello stesso secondo le indicazioni delle Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi di seguito citate.

L'Affidatario si impegna a comunicare per iscritto all'Istituto il nominativo del proprio Referente delle prestazioni contrattuali, che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Affidatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

4. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a:

- eseguire l'appalto nei termini e con le modalità previsti nell'offerta presentata nell'ambito della procedura ID Sintel, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del Contratto;
- garantire una reperibilità telefonica di un suo responsabile dalle ore 7,00 alle ore 19.30 dal lunedì al venerdì;
- in caso di richiesta di interventi urgenti, garantire una reperibilità telefonica dalle ore 8,00 alle ore 19:30 dal lunedì al sabato;
- assicurare la disponibilità all'effettuazione degli interventi nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 8,00 alle ore 19,30;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;
- adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la tutela e l'incolumità del personale, per non produrre danni a persone e/o cose nonché a beni pubblici e/o privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che l'appaltatore assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa la stazione appaltante. Il completo risarcimento dei danni eventualmente provocati resterà a totale carico dell'affidatario;
- manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5. NORMATIVA SUL LAVORO

Per la gestione del servizio l'Appaltatore impiegherà proprio personale, regolarmente inquadrato in conformità alle previsioni delle vigenti disposizioni di legge e del vigente CCNL di settore.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazioni degli operai contro gli infortuni e di igiene, delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.) nonché degli accordi sindacali nazionali e locali per il personale dipendente.

Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà impiegare personale qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, numericamente adeguato a garantire il regolare svolgimento delle attività oggetto dell'appalto affidato, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore e che si astenga da iniziative e comportamenti non concordati con gli appositi Servizi dell'Istituto preposti al controllo.

In caso di infortunio e/o malattia e/o assenza a qualsiasi titolo del personale impiegato, l'Appaltatore deve comunque assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio previsti dal presente Capitolato.

L'Appaltatore garantisce il corretto comportamento del personale, nonché la diligente osservanza di tutte le norme di legge. La violazione di quanto sopra (oltre alla responsabilità di legge a carico dell'operatore) sarà considerata inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dall'Istituto.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali di settore maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'appalto.

6. NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

Gli operatori che verranno preposti all'erogazione del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- osservare le disposizioni relative all'accesso ai locali dell'Istituto, indicate nel Protocollo IOV che sarà trasmesso alla ditta alla stipula del contratto;
- mantenere, nel rispetto dei normali standard di correttezza e buona educazione, un contegno decoroso ed irreprensibile;

- osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso, secondo quanto disposto dalla legge sulla privacy che sarà compito della ditta impartire.

Qualunque comportamento o errore rilevato durante l'attività verrà segnalato al DEC per le opportune ed eventuali misure da adottare.

L'Istituto Oncologico Veneto, si riserva di chiedere la sostituzione del personale che disattenda le norme comportamentali suddette o che compia, nonostante eventuali successivi interventi formativi, errori ripetuti, ritenuti gravi per le conseguenze sulla funzionalità del servizio e/o sugli utenti.

7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

A seguito dell'analisi delle attività descritte nella documentazione di gara è stato predisposto l'allegato DUVRI preliminare.

8. DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA CONTRATTUALE

Il servizio avrà durata di 30 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.

L'Istituto si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi, comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario previa verifica dei seguenti requisiti:

- sussistenza di ragioni di convenienza economica;
- regolare esecuzione del contratto;
- disponibilità delle risorse;
- livello soddisfacente del servizio.

Nel corso della durata contrattuale, l'Istituto si riserva di esercitare l'opzione di estensione del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e sm.ii., per un ammontare massimo pari al 50% del valore annuale del contratto.

9. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il DEC, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., effettuerà un controllo finalizzato alla verifica di regolare esecuzione del servizio nei mesi di riferimento, a seguito del quale l'Istituto trasmetterà all'Appaltatore un ordine di pari importo, da citare in fattura.

La/e fatture elettronica/e dovrà/anno essere emessa/e solo successivamente a detta verifica e previa emissione del relativo ordine per l'importo corrispondente. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale

Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dall'emissione del/i certificato/i di regolare esecuzione del Rup. Tale termine è giustificato dalla particolare natura del contratto, avente ad oggetto specifici servizi e dalla peculiarità dell'ente appaltante, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Contestualmente all'emissione del/i certificato/i di regolare esecuzione e, comunque, non oltre sette giorni dall'adozione dello stesso, il Rup emetterà il/i certificato/i di pagamento degli acconti e del saldo.

Le parti assumono gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del D.L. 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'All. A "Formato della fattura elettronica" del DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice CIG; l'omessa indicazione del predetto codice comporta l'impossibilità per l'Istituto di procedere al pagamento della fattura.

La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

10. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura. Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti il contratto si risolverà di diritto ai sensi dei commi 8, 9 e 9-bis del citato art. 3.

11. INADEMPIMENTI E PENALI

In ogni momento l'Istituto potrà disporre l'accertamento delle prestazioni contrattuali e qualora dovessero risultare riscontri negativi saranno considerati inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione delle penali.

Il presente contratto prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'ammontare delle penalità sarà trattenuto sulla fattura successiva alla contestazione.

L'applicazione delle penali, indipendentemente dalla tipologia delle stesse, non solleva il fornitore dalla responsabilità civili e penali che lo stesso ha assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia dello stesso Appaltatore.

12. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nel corso della durata contrattuale, l'Istituto si riserva di esercitare l'opzione di estensione del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e sm.ii., per un ammontare massimo pari al 50% del valore annuale del contratto.

13. SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del stabilite dall'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, oltre che negli altri casi previsti dallo stesso decreto legislativo.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal vigente protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto e dal codice civile in materia di risoluzione del contratto.

15. RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

16. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata qualunque cessione di tutto o di parte del contratto, pena la nullità.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

17. PRIVACY

Le disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “GDPR” – riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole

persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti e associazioni.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati da ciascuna delle Parti per la conclusione ed esecuzione del Contratto saranno raccolti e trattati dall'altra, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (art. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Ai fini dello svolgimento del servizio previsto dal presente Capitolato, l'Aggiudicatario dovrà acquisire ovvero dovranno essere di volta in volta comunicati dalla stazione appaltante alcuni dati di soggetti terzi, nei limiti necessari per il corretto svolgimento del servizio affidato.

L'Aggiudicatario potrà trattare tali dati secondo quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati", con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione di idonee misure di sicurezza, con riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 32 e seguenti del citato Regolamento.

L'Aggiudicatario e, qualora questa intendesse avvalersi di personale a qualsiasi titolo, ciascuno dei suoi collaboratori, saranno designati autorizzati al trattamento, con lettera e istruzioni operative fornite dalla stazione appaltante.

Pertanto, l'Aggiudicatario e ciascun suo collaboratore potranno erogare il/le servizio/prestazioni previsto/e dal presente Capitolato solo dopo aver dato alla stazione appaltante idonea prova di aver ricevuto la lettera di autorizzazione e le suddette istruzioni.

L'Aggiudicatario prende infine atto che, ferma restando la responsabilità risarcitoria nei confronti della stazione appaltante, la violazione della presente clausola, da parte propria o del proprio personale, espone al rischio di assumere la qualità di Titolare del trattamento ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con conseguente assoggettamento alle corrispondenti responsabilità civile, penale e amministrativa.

18. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

La ditta aggiudicataria si impegna ad accettare incondizionatamente le clausole pattizie di cui al vigente Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

19. CONTROVERSIE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

20. NORME E CONDIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.